

Prot. n. 1739/2020  
Diccolo 25/2020



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**IL PRESIDENTE**

Visto l'art.36 del decreto legge n.23 dell'8.4.2020, che ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, all'11 maggio 2020, tenuto conto dell'evolversi del quadro generale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sicché rimane sino a tale data fermo il rinvio d'ufficio di tutte le udienze nonché la sospensione del decorso di tutti termini processuali ( anche per le impugnazioni) nei procedimenti e nei processi civili e penali ( PRIMA FASE) con esclusione dei procedimenti penali in cui i termini, di cui all'art. 304 c.p.p., scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, salve le eccezioni contenute nel comma 3 dell'art. 83 dl 18/2020 (per le quali non opererà il rinvio d'ufficio):

Rilevato che per il resto la disciplina prevista dall'art. 83 del decreto legge n.18 del 17.3.2020, **rimane pienamente in vigore;**

Rilevato che per i procedimenti da trattare, in cui non è sospesa l'attività giudiziaria, sono state adottate le misure di cui al comma 7 lettere da a) ad f) e lettera h) nonché tutte le misure amministrative interne per il ricorso generalizzato al lavoro agile, per la flessibilità della prestazione lavorativa con l'utilizzazione di strumenti telematici per la partecipazione da remoto a riunioni, camere di consiglio ed incontri di lavoro, e tanto al fine di contenere il contagio, evitando il più possibile i contatti personali e garantendo la presenza in loco del personale amministrativo per i servizi essenziali ed indifferibili attraverso la costituzione di presidi per settori e cancellerie;

Viste le Linee guida predisposte dal CSM con la circolare del 27.3.2020 n. 186/VV/2020 "linee Guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte";

Rilevato che sono stati sentiti i Presidenti di Sezione, il Giudice coordinatore della Sezione lavoro e previdenza ( i quali hanno trasmesso note, in merito all'organizzazione delle udienze, dopo avere interloquuto con i giudici della rispettiva sezione), nonché il Presidente del COA di Cosenza ( acquisendo anche il parere prescritto per la seconda fase);

Tanto premesso, **in aggiunta alle misure organizzative già disposte da questo Presidente con il decreto presidenziale n.22 del 19.3.2020, che si confermano anche in ordine all'organizzazione dei servizi,**

Si dispone quanto segue

**UDIENZE CIVILI- LAVORO E PREVIDENZA**

**Saranno trattate sino all'11.5.2020, solo i procedimenti indicati dall'art. 83 comma 3, per i quali non opera il rinvio d'ufficio né la sospensione dei termini processuali. Tutte le altre cause non urgenti saranno rinviate preferibilmente a data successiva al 30.06.2020.**

**1) Trattazione Scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett.h d.l. 18/2020**

In merito all'utilizzazione immediata dei sistemi telematici proposti per la trattazione delle udienze, si è manifestata da parte dei magistrati e del COA di Cosenza per il settore civile e lavoro, **la preferenza per la trattazione scritta** ( per i casi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ex art. 83 lett.h dl 18/2020), che risponde al meglio all'esigenza di contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria e quindi alla *ratio* della norma urgente. Tale modalità di celebrazione dell'udienza consentirà da un lato la non presenza sia del magistrato che dei procuratori negli uffici giudiziari e, dall'altro, la trattazione di un maggior numero di procedimenti rispetto a quelli trattabili con la modalità da remoto, per la quale i sistemi informatici a disposizione sia dell'Ufficio che del Foro non appaiono adeguati o facilmente reperibili. In particolare, per la Sezione Lavoro e Previdenza, la celebrazione dell'udienza con l'utilizzo delle applicazioni Microsoft Teams o Skype for Business, non potendo attuarsi per tutti i procedimenti dell'udienza in ragione dell'elevato numero, imporrebbe necessariamente una selezione dei procedimenti da trattare a ogni singola udienza, selezione che inevitabilmente non potrebbe avvenire con criteri oggettivi ma sarebbe rimessa alla discrezionalità del singolo magistrato. Va, infine, evidenziato che la coincidenza di diverse udienze da tenersi nelle medesime giornate e con gli stessi orari da parte di due o più magistrati delle sezioni, renderebbe estremamente difficile, ai limiti dell'impraticabile, il collegamento da remoto dei procuratori delle parti e particolarmente ( per i procedimenti di lavoro e previdenza) degli enti (INPS/INAIL) nonché dell' Agenzia Entrate e Riscossione e del MIUR, impegnati contemporaneamente in dette udienze.



Pertanto, per il periodo sino all'11.5.2020, si prevede prioritariamente come modalità ordinaria di trattazione delle udienze civili quella scritta, nei termini che seguono, tenuto conto delle indicazioni dei Presidenti della prima e seconda sezione civile e del coordinatore della Sezione lavoro e previdenza:

Ciascun giudice adotterà un provvedimento organizzativo telematico con cui, premessa l'eventuale dichiarazione d'urgenza, ove necessaria:

- Stabilisca che l'udienza si svolga nelle forme della trattazione scritta;
- Assegni congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle *note di trattazione scritta* contenenti le sole istanze e conclusioni;

Avverta le parti che l'udienza (già fissata o differita ovvero da fissare) costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento del giudice;

- Chieda - qualora lo ritenga opportuno - ai procuratori delle parti, laddove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, di depositare – ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta – le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

- Disponga a mezzo della cancelleria la comunicazione del provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e l'inserimento nello “storico del fascicolo” dell'annotazione *trattazione scritta*.

Alla data fissata per l'udienza il giudice darà atto con verbale telematico delle rituali comunicazioni a cura della cancelleria del provvedimento organizzativo e del deposito delle note scritte con conseguente decorrenza dei termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori ovvero di quelli decisori.

Le camere di consiglio, quale logica prosecuzione dell'udienza, anche ove non immediatamente successive alle stesse, ed anche se precedute da scritti difensivi, potranno svolgersi anche *da remoto* mediante l'utilizzazione dell'applicativo Microsoft Teams messo a disposizione dalla DGSIA, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi.



**In tutti i casi in cui non sia possibile procedere con le modalità sopra indicate ( applicabili solo alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ) l'udienza si terrà a porte chiuse ed il giudice adotterà tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento** previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e saranno adottati i presidi necessari per evitare il contagio ( mascherine, guanti e quant'altro sia ritenuto necessario in relazione allo stato dell'emergenza epidemiologica).

### **UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI**

**Fino all'11 maggio 2020 saranno rinviate d'ufficio, preferibilmente a data successiva al 30.6.2020, tutte le udienze dei procedimenti penali dibattimentali pendenti davanti al Tribunale di Cosenza, con l'eccezione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lettere b) e c) d.l. 18/2020, nonché dei procedimenti in cui i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020.**

Trovano applicazione per le **modalità di trattazione delle udienze urgenti ed indifferibili**, tutte le disposizioni già fissate con il decreto presidenziale n. 22/2020 nonché con i protocolli conclusi con la Procura della Repubblica ed il COA di Cosenza ( linee guida del 15.3.2020) e l'ordine di servizio adottato dal Presidente di Sezione ( decreto del 26 marzo 2020)

#### **In particolare:**

I Giudici della Sezione dibattimentale, nei casi di **udienze di convalida dell'arresto con rito direttissimo, procederanno, ove possibile, in videoconferenza.**

Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche o di diversa natura, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, secondo le modalità di cui alle linee guida sotto riportate.

Al fine di attivare la c.d. "stanza virtuale" per la celebrazione dell'udienza di convalida, sarà necessario che:

1) la polizia giudiziaria procedente acquisisca l'indirizzo e-mail (non PEC) del difensore (di fiducia





o d'ufficio) a cui è comunicato l'arresto;

2) che la polizia giudiziaria comunichi l'indirizzo e-mail (non PEC) delle sedi istituzionali ove sono dislocate le camere di sicurezza, nonché l'indirizzo e-mail del P.M. procedente.

I dati così raccolti dovranno essere trasmessi dal P.M., nel più breve tempo possibile, al giudice che dovrà celebrare l'udienza di convalida.

Esaurita questa fase preliminare (che richiede, ovviamente, la fattiva collaborazione della P.G. procedente), il giudice titolare fisserà data ed ora dell'udienza di convalida, "invitando" (presso la "stanza virtuale") il difensore dell'arrestato, il P.M. e la P.G. procedente, mediante l'invio, dalla sua casella di posta elettronica istituzionale, del link personale in suo possesso agli indirizzi e-mail come sopra acquisiti.

Tale invio è preordinato all'attivazione della "stanza virtuale", con la partecipazione in videoconferenza dei soggetti sopra indicati.

Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente dovrà indicare al medesimo difensore il luogo nel quale l'arrestato sarà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria dovrà dare atto nel relativo verbale.

Al difensore deve essere comunque garantita, prima e durante l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi "riservati", anche attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 Disp. Att. c.p.p..

Il decreto di presentazione dell'arrestato dovrà indicare gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, arrestato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. La verbalizzazione dell'udienza dovrà avvenire in forma integrale e non in forma riassuntiva ( v. decreto del Presidente di Sezione del 26.3.2020).

**Ove non fosse possibile tale sistema si applicheranno le linee guida precedentemente concordate col COA ( protocollo del 15.3.2020) per cui le udienze di convalida dell'arresto nei giudizi con rito direttissimo, si svolgeranno nelle Aule n. 1 e n. 9, site al piano terra del Tribunale, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie normativamente previste, il tutto per il tempo strettamente necessario alla celebrazione delle udienze medesime;**

alle udienze parteciperanno solo le parti processuali necessarie, con l'esclusione di altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, collaboratori di studio o parenti delle parti in stato di arresto o di fermo;

le parti interessate, al momento dell'ingresso nel palazzo di Giustizia, dovranno essere provviste di guanti e mascherine.

### **UDIENZE DI CORTE DI ASSISE**

Tenuto conto di quanto indicato dalla Presidente di Sezione nella nota dell'8.4.2020, e rilevata la peculiarità della Sezione che ha attualmente otto procedimenti pendenti di cui cinque con imputati detenuti:

-per cinque si è già provveduto al rinvio di ufficio fuori udienza, ex art 83 co 1 DL 18/2020 a date successive all'11/5/2020, ed in un solo caso a data successiva al 30 giugno 2020, trattandosi di imputato libero, sicché, allo stato non è necessario provvedere ad alcun altro differimento ex art 83 co 7 lett g) , considerato che per nessuno dei procedimenti suddetti i detenuti hanno richiesto di trattare i processi nel periodo di sospensione e che non ricorrono le ipotesi di scadenza dei termini massimi di custodia cautelare nei sei mesi successivi al 12/5/2020;

-dei tre procedimenti residui, di cui uno a carico di detenuto, le cui udienze sono fissate prima dell'11/5/2020 in periodi ricadenti nel periodo di sospensione, la Presidente provvederà ad adottare i provvedimenti di rinvio fuori udienza a date successive al 30/6/2020;

**Ritenuto** che le caratteristiche di composizione della Corte di Assise, non rendono possibile la trattazione delle udienze dibattimentali – ove peraltro è prevista istruttoria- con assunzione di testimonianze “ *da remoto*”, sicchè **le udienze, ove vi sarà richiesta di trattazione anticipata seguiranno le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale secondo le modalità di cui alle linee guida già adottate dal Presidente del Tribunale di Cosenza, adottando tutte le precauzioni onde evitare il assembramenti e, quindi, il contagio, ferma la partecipazione a distanza degli imputati in vinculis;**

-che **quanto alle camere di consiglio “ non partecipate”** pendenti presso la Corte di Assise, ( procedimenti a carico di detenuti volte ad ottenere la sostituzione o la revoca della misura cautelare)



le suddette istanze, vertendo su diritti primari costituzionalmente garantiti, **dovranno essere trattate anche nel periodo di sospensione**, a prescindere da una specifica richiesta in tal senso degli avvocati o degli interessati e per esse appare praticabile **l'opzione dell' udienza " da remoto"** attesa l'inopportunità che i giudici popolari ( sei per ogni Corte ), provenienti da diverse zone della Calabria, debbano spostarsi dai loro domicili che potrebbero anche ricadere in *zone rosse*, per recarsi in Tribunale. Si prevede che i Giudici popolari parteciperanno al processo " da remoto" tramite invito trasmesso per PEO, ove possibile, oppure tramite invito telefonico ed utilizzando l'applicativo *wa.*, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi. L'utilizzo del mezzo *wa* è l'unico praticabile, attesa difficoltà per i giudici popolari che sono sprovvisti talvolta anche del PC di utilizzare i programmi *Skype for business* o *teams.*; viceversa si prevede la presenza dei giudici togati in ufficio per la celebrazione delle camere di consiglio e nel verbale di udienza, verrà dato atto delle modalità di convocazione e presenza da remoto dei giudici popolari.

**Tenuto conto delle linee guida sull'invio dei provvedimenti da remoto, solo per gli atti urgenti**, l'atto verrà redatto e sottoscritto secondo le forme ordinarie e con sottoscrizione autografa; il magistrato predisporrà una copia in formato pdf con la propria firma autografa, che verrà scannerizzato ed inviato in ufficio a mezzo PEO istituzionale ( l'originale del provvedimento verrà custodito dal suo autore in forma cartacea e consegnato al personale amministrativo, non appena andrà in ufficio ). Nella copia informatica del provvedimento che verrà trasmessa in formato pdf si potrà inserire la dicitura: ***copia conforme alla copia informatica firmata dal magistrato, trasmessa ai sensi dell'art 83 co 7 Lett a) DL 18/2020 come previsto dalle linee guida del CSM del 25/3/2020*** Il personale amministrativo apporrà il timbro del depositato. Sul provvedimento che verrà portato in ufficio si può aggiungere questa dicitura: ***copia per immagine dell'originale sottoscritto dal magistrato, trasmessa ai sensi dell'art 83 co 7 Lett a) DL 18/2020 come previsto dalle linee guida del CSM del 25/3/2020*** ( si prevede l'elaborazione di protocolli tra gli uffici giudicanti ed uffici requirenti per consentire anche il deposito dei provvedimenti da remoto secondo le dette modalità).

**Quanto alle procedure dei riesami ed appelli avverso misure cautelari reali**, trattasi di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari ( art 83 comma 3 lett b) n 2) per cui valgono le sospensioni del decorso dei termini di cui al comma 2 dell'art 83 citato. Qualora gli interessati o i loro difensori chiedano che si proceda nel primo periodo di sospensione, trattandosi di camere di consiglio " partecipate" ( ovvero con la partecipazione non necessaria del difensore e del PM, che possono presentare, comunque, memorie) si potrà procedere secondo le disposizioni ordinarie presso le aule più grandi del Tribunale ( aula nove oppure l'aula della Corte di Assise) secondo le modalità

di cui alle linee guida già adottate dal Presidente del Tribunale di Cosenza, adottando tutte le precauzioni onde evitare il assembramenti e, quindi, il contagio.

A tal fine, solo nelle ipotesi in cui i difensori o gli interessati chiedano di trattare i procedimenti nel periodo di sospensione, nel verbale di avviso di fissazione dell'udienza le parti processuali verranno invitate a presentare memorie- via PEC- entro cinque giorni precedenti l'udienza ed a prediligere il deposito di memorie alla scelta della presenza fisica in aula, così da limitare i contatti e le possibilità di contagio.

### **UDIENZE SEZIONE GIP GUP**

Tutte le udienze relative a procedimenti con imputati liberi saranno rinviate d'ufficio (con provvedimento fuori udienza, come fatto per il periodo in corso) preferibilmente a data successiva al 30 giugno 2020 (tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione)

**Tutti i processi in cui vi sono imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza** (anche se alcuni dei coimputati si trovano in stato di libertà) saranno trattati, con le seguenti modalità (come indicati nella nota del Presidente di Sezione dell'8.4.2020):

a) gli imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere parteciperanno all'udienza da remoto, secondo quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 83 cit.);

b) gli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i quali si ritiene che non sussistano esigenze tali da richiederne l'accompagnamento in udienza saranno autorizzati a recarsi in tribunale per l'udienza, che sarà comunque tenuta con le modalità previste dal protocollo per le udienze direttissime siglato il 15 marzo 2020, e ciò al fine di garantire comunque il rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale;

c) nel caso in cui invece si ritenga che gli imputati sottoposti agli arresti domiciliari debbano essere scortati, l'interrogatorio sarà effettuato in remoto, ai sensi del comma 12 art. 83 cit., con accompagnamento dell'imputato presso il presidio delle Forze dell'Ordine più vicino al domicilio dell'indagato (o comunque in luogo scelto dalla P.G.);

d) in tal caso il collegamento da remoto avverrà utilizzando la piattaforma informatica "Teams", cosicché sarà necessario che la cancelleria del giudice acquisisca, alcuni giorni prima dell'udienza, un indirizzo mail (**non PEC**) della P.G. presso il cui ufficio avverrà il collegamento, al fine dell'invio del link che consentirà l'accesso alla piattaforma nel giorno dell'udienza;



e) i processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare si terranno nei termini previsti al punto b);

f) nei processi con più imputati il giudice organizzerà l'udienza in modo tale da assicurare il rigoroso rispetto del distanziamento tra i presenti;

Eventuali incidenti probatori saranno trattati ove ricorrano i presupposti di cui al c. 3, lett. c), art. 83 cit.;

Le udienze di convalida degli arresti e dei fermi nonché gli interrogatori di garanzia degli indagati sottoposti a misura cautelare saranno tenuti con le modalità già indicate nelle linee guida elaborate dai giudici della sezione (provvedimento Pres. Sez. GIP del 20.3.2020, prot. 10/2020).

### **Procedimenti davanti ai Giudici di Pace**

**Sino all' 11.5.2020 le udienze sia civili che penali saranno rinviate d'ufficio** per come disposto dalle precedenti disposizioni, con decreto dei giudici di pace, preferibilmente a data successiva al 30.6.2020. Tenendo conto dell'inapplicabilità del processo civile telematico, le udienze previste per le urgenze saranno trattate con le modalità a porte chiuse seguendo le cautele sopra indicate.

**Le comunicazioni dei rinvii delle udienze penali** verranno effettuate dalle cancellerie secondo quanto previsto dall'art. 83 commi 13-14 e 15 d.l.18/2020.

**Per quanto compatibili**, continueranno ad applicarsi agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Cosenza tutte le disposizioni adottate con il decreto presidenziale n. 22 del 19.3.2020.

**Si comunichi** ai Presidenti di Sezione ed al Giudice coordinatore della Sezione Lavoro e previdenza, ai Magistrati togati ed onorari, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza, ai Responsabili delle Cancellerie, Settore civile e penale, ai Responsabili delle Segreterie presidenziale e amministrativa, all'Ufficio Ragioneria e del Funzionario delegato, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza e del Circondario, alla CODIS e si trasmetta per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

**Cosenza li 16.4.2020**

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IL 17.4.2020  
IL DIRETTORE AMM.VO  
Dr.ssa Maria Teresa Napolitano

*Il Presidente*  
**Maria Luisa Mingrone**



Prot. n. 4739/2020  
Data 23/2020



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**IL PRESIDENTE**

Visto l'art.36 del decreto legge n.23 dell'8.4.2020, che ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83 commi 1 e 2 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, all'11 maggio 2020, tenuto conto dell'evolversi del quadro generale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sicché rimane sino a tale data fermo il rinvio d'ufficio di tutte le udienze nonché la sospensione del decorso di tutti termini processuali ( anche per le impugnazioni) nei procedimenti e nei processi civili e penali ( PRIMA FASE) con esclusione dei procedimenti penali in cui i termini, di cui all'art. 304 c.p.p., scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020, salve le eccezioni contenute nel comma 3 dell'art. 83 di 18/2020 (per le quali non opererà il rinvio d'ufficio):

Rilevato che per il resto la disciplina prevista dall'art. 83 del decreto legge n.18 del 17.3.2020, rimane pienamente in vigore;

Rilevato che per i procedimenti da trattare, in cui non è sospesa l'attività giudiziaria, sono state adottate le misure di cui al comma 7 lettere da a) ad f) e lettera h) nonché tutte le misure amministrative interne per il ricorso generalizzato al lavoro agile, per la flessibilità della prestazione lavorativa con l'utilizzazione di strumenti telematici per la partecipazione da remoto a riunioni, camere di consiglio ed incontri di lavoro, e tanto al fine di contenere il contagio, evitando il più possibile i contatti personali e garantendo la presenza in loco del personale amministrativo per i servizi essenziali ed indifferibili attraverso la costituzione di presidi per settori e cancellerie;

Viste le Linee guida predisposte dal CSM con la circolare del 27.3.2020 n. 186/VV/2020 "linee Guida agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte";

Rilevato che sono stati sentiti i Presidenti di Sezione, il Giudice coordinatore della Sezione lavoro e previdenza ( i quali hanno trasmesso note, in merito all'organizzazione delle udienze, dopo avere interloquuto con i giudici della rispettiva sezione), nonché il Presidente del COA di Cosenza ( acquisendo anche il parere prescritto per la seconda fase);

Tanto premesso, in aggiunta alle misure organizzative già disposte da questo Presidente con il decreto presidenziale n.22 del 19.3.2020, che si confermano anche in ordine all'organizzazione dei servizi,

Si dispone quanto segue

UDIENZE CIVILI- LAVORO E PREVIDENZA

Saranno trattate sino all'11.5.2020, solo i procedimenti indicati dall'art. 83 comma 3, per i quali non opera il rinvio d'ufficio né la sospensione dei termini processuali. Tutte le altre cause non urgenti saranno rinviate preferibilmente a data successiva al 30.06.2020.

1)Trattazione Scritta, ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett.h d.l. 18/2020

In merito all'utilizzazione immediata dei sistemi telematici proposti per la trattazione delle udienze, si è manifestata da parte dei magistrati e del COA di Cosenza per il settore civile e lavoro, la preferenza per la trattazione scritta ( per i casi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ex art. 83 lett.h dl 18/2020), che risponde al meglio all'esigenza di contemperare il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria e quindi alla *ratio* della norma urgente. Tale modalità di celebrazione dell'udienza consentirà da un lato la non presenza sia del magistrato che dei procuratori negli uffici giudiziari e, dall'altro, la trattazione di un maggior numero di procedimenti rispetto a quelli trattabili con la modalità da remoto, per la quale i sistemi informatici a disposizione sia dell'Ufficio che del Foro non appaiono adeguati o facilmente reperibili. In particolare, per la Sezione Lavoro e Previdenza, la celebrazione dell'udienza con l'utilizzo delle applicazioni Microsoft Teams o Skype for Business, non potendo attuarsi per tutti i procedimenti dell'udienza in ragione dell'elevato numero, imporrebbe necessariamente una selezione dei procedimenti da trattare a ogni singola udienza, selezione che inevitabilmente non potrebbe avvenire con criteri oggettivi ma sarebbe rimessa alla discrezionalità del singolo magistrato. Va, infine, evidenziato che la coincidenza di diverse udienze da tenersi nelle medesime giornate e con gli stessi orari da parte di due o più magistrati delle sezioni, renderebbe estremamente difficile, ai limiti dell'impraticabile, il collegamento da remoto dei procuratori delle parti e particolarmente ( per i procedimenti di lavoro e previdenza) degli enti (INPS/INAIL) nonché dell' Agenzia Entrate e Riscossione e del MIUR, impegnati contemporaneamente in dette udienze.



**Pertanto, per il periodo sino all'11.5.2020, si prevede prioritariamente come modalità ordinaria di trattazione delle udienze civili quella scritta, nei termini che seguono, tenuto conto delle indicazioni dei Presidenti della prima e seconda sezione civile e del coordinatore della Sezione lavoro e previdenza:**

Ciascun giudice adotterà un provvedimento organizzativo telematico con cui, premessa l'eventuale dichiarazione d'urgenza, ove necessaria:

- Stabilisca che l'udienza si svolga nelle forme della trattazione scritta;
- Assegni congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle *note di trattazione scritta* contenenti le sole istanze e conclusioni;

Avverta le parti che l'udienza (già fissata o differita ovvero da fissare) costituirà sia per le parti che per il giudice il momento a partire dal quale dovrà essere adottato fuori udienza il provvedimento del giudice;

- Chieda - qualora lo ritenga opportuno - ai procuratori delle parti, laddove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, di depositare – ove nella loro disponibilità ed in occasione del deposito della nota scritta – le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

- Disponga a mezzo della cancelleria la comunicazione del provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e l'inserimento nello “storico del fascicolo” dell'annotazione *trattazione scritta*.

Alla data fissata per l'udienza il giudice darà atto con verbale telematico delle rituali comunicazioni a cura della cancelleria del provvedimento organizzativo e del deposito delle note scritte con conseguente decorrenza dei termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori ovvero di quelli decisori.

Le camere di consiglio, quale logica prosecuzione dell'udienza, anche ove non immediatamente successive alle stesse, ed anche se precedute da scritti difensivi, potranno svolgersi anche *da remoto* mediante l'utilizzazione dell'applicativo Microsoft Teams messo a disposizione dalla DGSIA, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi.





**In tutti i casi in cui non sia possibile procedere con le modalità sopra indicate ( applicabili solo alle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti ) l'udienza si terrà a porte chiuse ed il giudice adotterà tutte le disposizioni necessarie ad assicurare il rispetto della distanza sociale e del divieto di assembramento** previsti nelle disposizioni in vigore in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e saranno adottati i presidi necessari per evitare il contagio ( mascherine, guanti e quant'altro sia ritenuto necessario in relazione allo stato dell'emergenza epidemiologica).

### UDIENZE DIBATTIMENTALI PENALI

**Fino all'11 maggio 2020 saranno rinviate d'ufficio, preferibilmente a data successiva al 30.6.2020, tutte le udienze dei procedimenti penali dibattimentali pendenti davanti al Tribunale di Cosenza, con l'eccezione dei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 lettere b) e c) d.l. 18/2020, nonché dei procedimenti in cui i termini di cui all'art.304 c.p.p. scadano nei sei mesi successivi all'11.5.2020.**

Trovano applicazione per le **modalità di trattazione delle udienze urgenti ed indifferibili**, tutte le disposizioni già fissate con il decreto presidenziale n. 22/2020 nonché con i protocolli conclusi con la Procura della Repubblica ed il COA di Cosenza ( linee guida del 15.3.2020) e l'ordine di servizio adottato dal Presidente di Sezione ( decreto del 26 marzo 2020)

#### **In particolare:**

I Giudici della Sezione dibattimentale, nei casi di **udienze di convalida dell'arresto con rito direttissimo, procederanno, ove possibile, in videoconferenza.**

Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine e l'Avvocatura.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche o di diversa natura, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale, secondo le modalità di cui alle linee guida sotto riportate.

Al fine di attivare la c.d. "stanza virtuale" per la celebrazione dell'udienza di convalida, sarà necessario che:

1) la polizia giudiziaria procedente acquisisca l'indirizzo e-mail (non PEC) del difensore (di fiducia



o d'ufficio) a cui è comunicato l'arresto;

2) che la polizia giudiziaria comunichi l'indirizzo e-mail (non PEC) delle sedi istituzionali ove sono dislocate le camere di sicurezza, nonchè l'indirizzo e-mail del P.M. precedente.

I dati così raccolti dovranno essere trasmessi dal P.M., nel più breve tempo possibile, al giudice che dovrà celebrare l'udienza di convalida.

Esaurita questa fase preliminare (che richiede, ovviamente, la fattiva collaborazione della P.G. precedente), il giudice titolare fisserà data ed ora dell'udienza di convalida, "invitando" (presso la "stanza virtuale") il difensore dell'arrestato, il P.M. e la P.G. precedente, mediante l'invio, dalla sua casella di posta elettronica istituzionale, del link personale in suo possesso agli indirizzi e-mail come sopra acquisiti.

Tale invio è preordinato all'attivazione della "stanza virtuale", con la partecipazione in videoconferenza dei soggetti sopra indicati.

Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria precedente dovrà indicare al medesimo difensore il luogo nel quale l'arrestato sarà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria dovrà dare atto nel relativo verbale.

Al difensore deve essere comunque garantita, prima e durante l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi "riservati", anche attraverso l'attivazione di un contatto da parte della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 146 *bis* comma 4 Disp. Att. c.p.p..

Il decreto di presentazione dell'arrestato dovrà indicare gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

Il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero, polizia giudiziaria, arrestato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. La verbalizzazione dell'udienza dovrà avvenire in forma integrale e non in forma riassuntiva ( v. decreto del Presidente di Sezione del 26.3.2020).

**Ove non fosse possibile tale sistema si applicheranno le linee guida precedentemente concordate col COA ( protocollo del 15.3.2020) per cui le udienze di convalida dell'arresto nei giudizi con rito direttissimo, si svolgeranno nelle Aule n. 1 e n. 9, site al piano terra del Tribunale, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie normativamente previste, il tutto per il tempo strettamente necessario alla celebrazione delle udienze medesime;**

alle udienze parteciperanno solo le parti processuali necessarie, con l'esclusione di altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, collaboratori di studio o parenti delle parti in stato di arresto o di fermo;

le parti interessate, al momento dell'ingresso nel palazzo di Giustizia, dovranno essere provviste di guanti e mascherine.

### **UDIENZE DI CORTE DI ASSISE**

Tenuto conto di quanto indicato dalla Presidente di Sezione nella nota dell'8.4.2020, e rilevata la peculiarità della Sezione che ha attualmente otto procedimenti pendenti di cui cinque con imputati detenuti:

-per cinque si è già provveduto al rinvio di ufficio fuori udienza, ex art 83 co 1 DL 18/2020 a date successive all'11/5/2020, ed in un solo caso a data successiva al 30 giugno 2020, trattandosi di imputato libero, sicché, allo stato non è necessario provvedere ad alcun altro differimento ex art 83 co 7 lett g) , considerato che per nessuno dei procedimenti suddetti i detenuti hanno richiesto di trattare i processi nel periodo di sospensione e che non ricorrono le ipotesi di scadenza dei termini massimi di custodia cautelare nei sei mesi successivi al 12/5/2020;

-dei tre procedimenti residui, di cui uno a carico di detenuto, le cui udienze sono fissate prima dell'11/5/2020 in periodi ricadenti nel periodo di sospensione, la Presidente provvederà ad adottare i provvedimenti di rinvio fuori udienza a date successive al 30/6/2020;

**Ritenuto** che le caratteristiche di composizione della Corte di Assise, non rendono possibile la trattazione delle udienze dibattimentali – ove peraltro è prevista istruttoria- con assunzione di testimonianze “ *da remoto*”, sicchè **le udienze, ove vi sarà richiesta di trattazione anticipata seguiranno le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale secondo le modalità di cui alle linee guida già adottate dal Presidente del Tribunale di Cosenza, adottando tutte le precauzioni onde evitare il assembramenti e, quindi, il contagio, ferma la partecipazione a distanza degli imputati *in vinculis*;**

-che **quanto alle camere di consiglio “ non partecipate”** pendenti presso la Corte di Assise, ( procedimenti a carico di detenuti volte ad ottenere la sostituzione o la revoca della misura cautelare)



le suddette istanze, vertendo su diritti primari costituzionalmente garantiti, **dovranno essere trattate anche nel periodo di sospensione**, a prescindere da una specifica richiesta in tal senso degli avvocati o degli interessati e per esse appare praticabile l'opzione dell'udienza " *da remoto*" attesa l'inopportunità che i giudici popolari (sei per ogni Corte), provenienti da diverse zone della Calabria, debbano spostarsi dai loro domicili che potrebbero anche ricadere in *zone rosse*, per recarsi in Tribunale. Si prevede che i Giudici popolari parteciperanno al processo " *da remoto*" tramite invito trasmesso per PEO, ove possibile, oppure tramite invito telefonico ed utilizzando l'applicativo *wa.*, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi. L'utilizzo del mezzo *wa* è l'unico praticabile, attesa difficoltà per i giudici popolari che sono sprovvisti talvolta anche del PC di utilizzare i programmi *Skype for business*" o *"teams.*; viceversa si prevede la presenza dei giudici togati in ufficio per la celebrazione delle camere di consiglio e nel verbale di udienza, verrà dato atto delle modalità di convocazione e presenza da remoto dei giudici popolari.

**Tenuto conto delle linee guida sull'invio dei provvedimenti da remoto, solo per gli atti urgenti**, l'atto verrà redatto e sottoscritto secondo le forme ordinarie e con sottoscrizione autografa; il magistrato predisporrà una copia in formato pdf con la propria firma autografa, che verrà scannerizzato ed inviato in ufficio a mezzo PEO istituzionale ( l'originale del provvedimento verrà custodito dal suo autore in forma cartacea e consegnato al personale amministrativo, non appena andrà in ufficio ). Nella copia informatica del provvedimento che verrà trasmessa in formato pdf si potrà inserire la dicitura: ***copia conforme alla copia informatica firmata dal magistrato, trasmessa ai sensi dell'art 83 co 7 Lett a) DL 18/2020 come previsto dalle linee guida del CSM del 25/3/2020*** Il personale amministrativo apporrà il timbro del depositato. Sul provvedimento che verrà portato in ufficio si può aggiungere questa dicitura: ***copia per immagine dell'originale sottoscritto dal magistrato, trasmessa ai sensi dell'art 83 co 7 Lett a) DL 18/2020 come previsto dalle linee guida del CSM del 25/3/2020*** ( si prevede l'elaborazione di protocolli tra gli uffici giudicanti ed uffici requirenti per consentire anche il deposito dei provvedimenti da remoto secondo le dette modalità).

**Quanto alle procedure dei riesami ed appelli avverso misure cautelari reali**, trattasi di procedimenti in cui sono applicate misure cautelari ( art 83 comma 3 lett b) n 2) per cui valgono le sospensioni del decorso dei termini di cui al comma 2 dell'art 83 citato. Qualora gli interessati o i loro difensori chiedano che si proceda nel primo periodo di sospensione, trattandosi di camere di consiglio " *partecipate*" ( ovvero con la partecipazione non necessaria del difensore e del PM, che possono presentare, comunque, memorie) si potrà procedere secondo le disposizioni ordinarie presso le aule più grandi del Tribunale ( aula nove oppure l'aula della Corte di Assise) secondo le modalità



di cui alle linee guida già adottate dal Presidente del Tribunale di Cosenza, adottando tutte le precauzioni onde evitare il assembramenti e, quindi, il contagio.

A tal fine, solo nelle ipotesi in cui i difensori o gli interessati chiedano di trattare i procedimenti nel periodo di sospensione, nel verbale di avviso di fissazione dell'udienza le parti processuali verranno invitate a presentare memorie- via PEC- entro cinque giorni precedenti l'udienza ed a prediligere il deposito di memorie alla scelta della presenza fisica in aula, così da limitare i contatti e le possibilità di contagio.

### **UDIENZE SEZIONE GIP GUP**

Tutte le udienze relative a procedimenti con imputati liberi saranno rinviate d'ufficio (con provvedimento fuori udienza, come fatto per il periodo in corso) preferibilmente a data successiva al 30 giugno 2020 (tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione)

**Tutti i processi in cui vi sono imputati sottoposti a misure cautelari o di sicurezza** (anche se alcuni dei coimputati si trovano in stato di libertà) **saranno trattati, con le seguenti modalità** (come indicati nella nota del Presidente di Sezione dell'8.4.2020):

a) gli imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere parteciperanno all'udienza da remoto, secondo quanto disciplinato dal comma 12 dell'art. 83 cit.);

b) gli imputati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i quali si ritiene che non sussistano esigenze tali da richiederne l'accompagnamento in udienza saranno autorizzati a recarsi in tribunale per l'udienza, che sarà comunque tenuta con le modalità previste dal protocollo per le udienze direttissime siglato il 15 marzo 2020, e ciò al fine di garantire comunque il rispetto delle misure di distanziamento previste dalla normativa emergenziale;

c) nel caso in cui invece si ritenga che gli imputati sottoposti agli arresti domiciliari debbano essere scortati, l'interrogatorio sarà effettuato in remoto, ai sensi del comma 12 art. 83 cit., con accompagnamento dell'imputato presso il presidio delle Forze dell'Ordine più vicino al domicilio dell'indagato (o comunque in luogo scelto dalla P.G.);

d) in tal caso il collegamento da remoto avverrà utilizzando la piattaforma informatica "Teams", cosicché sarà necessario che la cancelleria del giudice acquisisca, alcuni giorni prima dell'udienza, un indirizzo mail (**non PEC**) della P.G. presso il cui ufficio avverrà il collegamento, al fine dell'invio del link che consentirà l'accesso alla piattaforma nel giorno dell'udienza;

e) i processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare si terranno nei termini previsti al punto b);

f) nei processi con più imputati il giudice organizzerà l'udienza in modo tale da assicurare il rigoroso rispetto del distanziamento tra i presenti;

Eventuali incidenti probatori saranno trattati ove ricorrano i presupposti di cui al c. 3, lett. c), art. 83 cit.;

Le udienze di convalida degli arresti e dei fermi nonché gli interrogatori di garanzia degli indagati sottoposti a misura cautelare saranno tenuti con le modalità già indicate nelle linee guida elaborate dai giudici della sezione (provvedimento Pres. Sez. GIP del 20.3.2020, prot. 10/2020).

### **Procedimenti davanti ai Giudici di Pace**

**Sino all' 11.5.2020 le udienze sia civili che penali saranno rinviate d'ufficio** per come disposto dalle precedenti disposizioni, con decreto dei giudici di pace, preferibilmente a data successiva al 30.6.2020. Tenendo conto dell'inapplicabilità del processo civile telematico, le udienze previste per le urgenze saranno trattate con le modalità a porte chiuse seguendo le cautele sopra indicate.

**Le comunicazioni dei rinvii delle udienze penali** verranno effettuate dalle cancellerie secondo quanto previsto dall'art. 83 commi 13-14 e 15 d.l.18/2020.

**Per quanto compatibili**, continueranno ad applicarsi agli Uffici del Giudice di Pace del Circondario di Cosenza tutte le disposizioni adottate con il decreto presidenziale n. 22 del 19.3.2020.

**Si comunichi** ai Presidenti di Sezione ed al Giudice coordinatore della Sezione Lavoro e previdenza, ai Magistrati togati ed onorari, al Procuratore della Repubblica Sede, al Presidente del C.O.A. di Cosenza, ai Responsabili delle Cancellerie, Settore civile e penale, ai Responsabili delle Segreterie presidenziale e amministrativa, all'Ufficio Ragioneria e del Funzionario delegato, all'Ufficio del Giudice di Pace di Cosenza e del Circondario, alla CODIS e si trasmetta per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro.

Si pubblichi sul Sito Web del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace.

*Cosenza li 16.4.2020*

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA  
DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
IL 17.4.2020  
IL DIRETTORE AMM.VO  
D.ssa Maria Teresa Napolitano

*Il Presidente*  
*Maria Luisa Mingrone*

